



## REGOLAMENTO DI ATENEO PER I DOTTORATI DI RICERCA

Emanato con D.R. n. 43 del 18/07/2023

### TITOLO I - NORME GENERALI

#### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Presso la Università Telematica Internazionale Uninettuno UTIU sono istituiti corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalle disposizioni di legge in materia e dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) i criteri generali di accreditamento, attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca della Università Telematica Internazionale Uninettuno UTIU in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento Ministeriale emanato con D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 (pubblicato nella GURI n.308 del 29 dicembre 2021);
  - b) i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati per i quali vige il regolamento dell'ateneo sede amministrativa del corso.

#### Art. 2 – Finalità

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e fornisce le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, secondo le modalità definite dall'art.1, comma 2 e seguenti, del D.M. n. 226/2021.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.

### TITOLO II – ACCREDITAMENTO DEI CORSI E DELLA SEDE

#### Art. 3 – Requisiti per l'accreditamento dei corsi e della sede

1. Conformemente alle disposizioni di legge i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e della sede sono:
  - a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere:
    1. il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca. Nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori



appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I ricercatori appartenenti al Collegio dei docenti devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. I professori di prima o seconda fascia devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Un docente può collaborare alle attività di ricerca e didattiche di più dottorati, ma può far parte di un solo Collegio dei docenti su base nazionale;

2. i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
  3. il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
  4. possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
  - b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
    1. la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
    2. nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, ciascun soggetto finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto sede amministrativa ne finanzia almeno due e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
  - c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
  - d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
  - f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
  - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR e il sistema di Qualità di Ateneo.
2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati in convenzione o consorzio. In tali casi i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva





condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedono attività formative comuni anche a rotazione tra le sedi.

3. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo i limiti fissati annualmente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 4 – Accreditemento dei corsi e della sede

1. L'Ateneo può chiedere l'accréditemento dei corsi e della sede anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a) altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c) istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. L'Ateneo può chiedere l'attivazione di un corso di dottorato di interesse nazionale ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021.
3. Il sistema dell'accréditemento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accréditemento della sede nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini con le modalità di cui al D.M. 226/2021.
4. La domanda di accréditemento, presentata al Ministero corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accréditemento e può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.
5. L'accréditemento della sede e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al successivo comma 6, l'accréditemento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del Coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento per ciascun componente del Collegio.
6. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accréditemento dei corsi di dottorato di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Tali attività sono svolte dall'ANVUR che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dal Nucleo



di valutazione, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.

7. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con l'Ateneo negli stessi termini di cui all' art. 4, comma 3 del D.M. 226/2021, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. La revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

#### Art. 5 – Attivazione e rinnovo dei corsi

1. La richiesta di attivazione o rinnovo di un corso di dottorato di ricerca è deliberata dal Senato Accademico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione ove richiesto dal DM 226/2021, entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accreditamento.

Ciascuna proposta deve contenere:

- a) la denominazione del corso e l'eventuale articolazione in curricula;
  - b) le istituzioni con le quali eventualmente stipulare convenzioni o costituire consorzi, secondo quanto specificato nei commi seguenti;
  - c) le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi del corso;
  - d) il relativo programma di ricerca e il programma di approfondimento formativo a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando;
  - e) le modalità di ammissione al corso e i titoli di accesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.
2. I corsi possono essere istituiti anche mediante convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee. Il rilascio del titolo spetta all'università sede amministrativa del corso di dottorato.
  3. Possono essere attivati, in forma consortile, corsi di dottorato con università italiane ed estere con possibilità di rilascio del titolo multiplo o congiunto.
  4. Possono inoltre essere attivati corsi di dottorato in convenzione con imprese anche di paesi diversi che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del corso di dottorato è l'università.
  5. L'avvio dei corsi di dottorato avviene di norma nel mese di novembre.

#### Art. 6 – Dottorato industriale

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, l'Ateneo può chiedere il riconoscimento della qualificazione di dottorato industriale anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del D.M. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo disciplinano:





- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
  - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
  - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, del D.M. 226/2021 possono:
- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
  - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

### TITOLO III– ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

#### Art. 8 – Organi

1. Sono organi di ciascun corso di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

- a) redige il piano didattico;
- b) delibera in ordine al passaggio all'anno successivo a seguito della valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto delle attività svolte dal dottorando, entro la fine del primo e del secondo anno di corso;
- c) delibera in ordine alle richieste dei dottorandi di svolgere attività lavorative;
- d) designa i valutatori delle tesi almeno due mesi prima della conclusione del ciclo;
- e) individua e propone tutor e co-tutor per ciascun dottorando, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Nel caso di convenzioni con



- imprese al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;
- f) delibera in ordine alle richieste dei dottorandi di recarsi in Italia o all'estero per periodi di formazione superiori ad un mese;
  - g) valuta annualmente, con adeguate forme di monitoraggio, l'attività dei dottorandi e il completamento del programma formativo previsto ai fini dell'ammissione all'anno successivo o dell'esclusione dal proseguimento del corso;
  - h) concede il nulla osta ai dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, per lo svolgimento di attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, per lo svolgimento di attività di didattica integrativa, di cui al successivo art. 18;
  - i) presenta proposte in ordine alla realizzazione di programmi di co-tutela di tesi con università o enti esteri;
  - j) designa i componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale come previsto dall'art. 22;
  - k) delibera in merito alle richieste di sospensione e proroga ai sensi dell'art. 20;
  - l) propone la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o esteri.

Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia avente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. 226/2021.

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b) ha la responsabilità scientifica e amministrativa del corso di dottorato;
- c) autorizza i dottorandi a svolgere attività di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero per periodi di formazione non superiori a sei mesi.

## TITOLO V – ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

### Art. 9 – Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Possono accedere, senza limitazioni di età e cittadinanza, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto dalle normative in vigore (laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 509/1999, ovvero laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, la cui idoneità è preventivamente accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. È consentita l'iscrizione alla procedura concorsuale sub condizione ai laureandi, purché conseguano il titolo entro la data di immatricolazione al corso di dottorato, pena la decadenza.
2. Il bando può riservare una quota di posti a studenti laureati in università estere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 226/2021 ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità





internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 10 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione prende avvio con l’emanazione di un decreto rettorale di bando, redatto in italiano e inglese. Il bando è reso pubblico sul portale di Ateneo e se ne dà avviso sul sito del MUR, sul sito europeo Euraxess e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per essere ammessi alla frequenza ai corsi, i candidati devono presentare un dettagliato progetto di ricerca valutato da una Commissione giudicatrice che verificherà la coerenza del progetto con l’orizzonte culturale, le tematiche qualificanti e gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
3. Il bando di concorso indica:
  - a) i corsi di dottorato di ricerca attivati, con l’indicazione delle altre università, degli enti pubblici e privati italiani o esteri, delle imprese e delle fondazioni se trattasi di dottorati consortili o in convenzione;
  - b) le tematiche del corso e gli eventuali curricula;
  - c) il numero complessivo dei posti disponibili per ciascun corso di dottorato;
  - d) il numero e l'ammontare delle borse e gli eventuali limiti di reddito per poterne fruire distinte, per ciascun corso, tra borse erogate su Fondi dell’Ateneo, che attingono anche a contributi ministeriali (ex art. 4, Legge 3 luglio 1998, n. 210), borse finanziate da altri atenei e borse finanziate da strutture esterne all’Ateneo;
  - e) il numero dei posti non coperti da borsa di studio e dei relativi eventuali contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi;
  - f) gli eventuali posti riservati a laureati in università estere o a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
  - g) il numero degli eventuali contratti di apprendistato di cui all’art. 41 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  - h) eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su Fondi di ricerca o altre risorse dell’Università compresi gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 a condizione che l’attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del corso di dottorato. Gli assegnisti conservano l’assegno di ricerca per la durata dello stesso;
  - i) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
  - j) le date e le modalità di svolgimento della prova orale e della eventuale prova scritta;
  - k) la documentazione da presentare a cura dei vincitori;
  - l) l’eventuale numero di posti in sovrannumero rispetto ai posti disponibili per i candidati risultati idonei nella graduatoria generale e i relativi requisiti che devono essere posseduti dagli stessi.
4. Nel caso siano previsti posti riservati a studenti laureati in università estere ai quali può essere riservata una quota di posti con borsa o di altre forme di finanziamento, l’Ateneo può stabilire, indicandola nel bando, una differenziata procedura di ammissione che si concluderà con una graduatoria differenziata.
5. L’indicazione delle date delle prove ha valore di convocazione.



6. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati, integrata da una prova orale, eventualmente preceduta da una prova scritta. La prova orale è pubblica e consiste nella discussione del progetto presentato, nell'illustrazione dell'attività di ricerca di interesse del candidato e dovrà comprendere la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e se preceduta dalla prova scritta, prima dello svolgimento della stessa.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e delle prove. L'Ateneo garantisce la pubblicità del decreto rettorale di nomina della Commissione, delle graduatorie intermedie e del decreto rettorale di approvazione degli atti contenente la graduatoria finale, secondo le norme vigenti.

#### Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Il Rettore, sentito il Coordinatore, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
2. La Commissione è composta da tre componenti, appartenenti a settori scientifico-disciplinari inerenti al dottorato, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, scelti tra professori ordinari e associati di cui almeno un ordinario e almeno uno esterno, anche straniero, scelto nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca
3. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in convenzione o in forma consortile, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite nei predetti accordi.

#### Art. 12 – Graduatorie di merito

1. La Commissione giudicatrice predispose la graduatoria di merito in centesimi sulla base della valutazione comparativa dei candidati che saranno ammessi al corso di dottorato prescelto secondo l'ordine di detta graduatoria a copertura dei posti disponibili. I candidati che riceveranno un punteggio inferiore a 60/100 non sono ritenuti idonei e vengono esclusi dalla graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
2. In caso di utile collocamento in graduatorie relative a più corsi, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Nel caso di pari merito l'opzione viene esercitata dando priorità ai candidati con una situazione economica più disagiata.

#### Art. 13 – Determinazione dei posti

1. La determinazione del numero dei posti e delle borse di studio da assegnare a ciascun corso di dottorato da attivare, avviene annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.





2. Tali assegnazioni avvengono sulla base di una programmazione tesa al riconoscimento dei risultati ottenuti sul piano scientifico e professionale da ogni singolo corso, dello sviluppo di specifici settori di ricerca, del grado di internazionalizzazione.

#### Art. 14 – Fondo di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce annualmente, sul bilancio universitario, l'entità del fondo per il funzionamento dei dottorati di ricerca.
2. Le voci di spesa ammissibili prevedono:
  - a) le borse di cui all'art. 13, comma 1 del presente Regolamento, con relativo supplemento per periodi di studio trascorsi all'estero nella misura del 50% e aumento delle stesse nella misura del 10% a partire dal primo anno;
  - b) fondi per la didattica, inclusi i Visiting Professors;
  - c) fondi per la valorizzazione delle attività di ricerca del dottorato;
  - d) spese di funzionamento.

### TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI CORSI

#### Art. 15 – Piano didattico

1. Il piano didattico che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei corsi prevede le attività formative che si svolgeranno nel corso dei tre anni. Esso deve prevedere la formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
2. Il piano didattico di ogni singolo dottorando deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale che si conclude con la redazione della tesi di dottorato.

#### Art. 16 – Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce annualmente l'entità dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e le modalità di versamento dei contributi per i posti non coperti da borse di studio.
2. In caso di rinuncia agli studi il dottorando che ha ottenuto l'iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati. Egli è tenuto a corrispondere, l'intero ammontare della tassa e dei contributi emessi alla data di presentazione della rinuncia.





Art. 17 – Borse di studio

1. Il Senato Accademico definisce le modalità di conferimento delle borse di studio conformemente a:
  - a) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
  - c) le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni;
  - d) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato dal Collegio dei docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
  - e) il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
  - f) l'importo della borsa di studio è aumentato per gli eventuali periodi di soggiorno all'estero di durata superiore a quindici giorni ciascuno, nella misura pari al 50% fino a un massimo di complessive dodici mensilità;
  - g) oltre alla borsa di studio è assicurato al dottorando un budget, per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero, in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo. Tale importo è utilizzabile nell'anno accademico di assegnazione;
  - h) se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per attività connesse al corso di dottorato;
  - i) per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 9, comma 5, del D.M. 226/2021, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui alla lettera d) del presente comma.
2. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi anche percepiti in modo continuativo nell'anno accademico in cui è erogata la borsa, purché non superino il tetto massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso non può superare l'importo della borsa medesima. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione e per quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, salvo giustificati e comprovati motivi. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita,





rispettando l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 12, al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

4. All'atto dell'immatricolazione al corso di dottorato, il vincitore di borsa di studio che si trova in situazioni di incompatibilità deve rinunciare alla borsa dandone comunicazione formale al Rettore e al Coordinatore; potrà immatricolarsi al corso in qualità di solvente e dovrà corrispondere i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. L'intera borsa può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo in graduatoria dei dottorandi non borsisti.
5. Successivamente in caso di rinuncia alla borsa il dottorando potrà proseguire il corso senza borsa di studio, solo nel caso in cui siano disponibili altri posti solventi che comportino il pagamento delle tasse di iscrizione.
6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

#### Art. 18 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto a un corso di formazione post-lauream equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale. L'ammissione al corso di dottorato ai sensi del D.M. 226/2021 richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno ed il rispetto del Codice etico dell'Ateneo e comporta l'obbligo di presenza in sede, di frequenza alle lezioni e alle attività didattiche programmate, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. 226/2021. La frequenza è verificata attraverso la registrazione delle presenze.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato anche retribuita a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170. Tale impegno non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università. Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in ordine alle attività di ricerca a cui partecipa.
3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo specifico atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art. 9, comma 4 del D.M. 226/2021.





4. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 23 ottobre 2007, i dottorandi in congedo (obbligatorio e facoltativo) mantengono il diritto al godimento della borsa di studio, come specificato all'art. 20 del presente Regolamento.
5. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o stage presso altre università, istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri, per il quale è richiesto il consenso scritto del Coordinatore previa delibera del Collegio dei docenti. La permanenza all'estero non può superare i dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/2021.
6. Ai dottorandi si applicano le disposizioni in materia di diritto allo studio previste dal D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alla fine del primo e del secondo anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, delibera il passaggio all'anno successivo che è disposto dal Rettore con apposito decreto. In caso di valutazione negativa il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero. Successivamente, nel caso di un'eventuale ulteriore valutazione negativa, il dottorando decade, con perdita e restituzione della borsa di studio, ove concessa, relativa all'anno di corso in cui è stata percepita.
8. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando senza borsa, a seguito di presentazione di istanza, a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato previa valutazione della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività.  
Tuttavia, nel caso di dottorandi solventi, il Collegio dovrà tenere in considerazione l'esigenza degli stessi di potersi dotare dei mezzi necessari al proseguimento degli studi.
9. Il dottorando che intende rinunciare agli studi è tenuto a compilare l'apposita modulistica attenendosi agli adempimenti in essa contenuti.
10. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi è prevista la rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti, con diritto di parola e proposta. Le elezioni sono indette annualmente dal Rettore e il mandato elettorale dura tre anni. In caso di decadenza o rinuncia subentra il primo dei non eletti.

#### Art. 19 – Incompatibilità

1. Nel caso di borsisti, l'iscrizione e la frequenza al corso è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, master universitari, altri corsi di dottorato, scuole di specializzazione o





di perfezionamento in Italia o all'estero secondo quanto previsto dalla legge 33/2022 e della normativa nazionale e di ateneo emanate in applicazione della normativa citata.

Art. 20 – Maternità, sospensione e proroga

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 23 ottobre 2007. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza all'Ufficio Risorse Umane, all'Ufficio Dottorati e al Coordinatore del corso. Nel caso di maternità la frequenza alle attività del dottorato è sospesa obbligatoriamente, di norma, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi. Se autorizzata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, la sospensione può decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, oppure per i cinque mesi successivi al parto. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando in alternativa alla madre secondo la normativa vigente.  
In caso di sospensione obbligatoria, il Collegio dei docenti potrà deliberare il superamento dell'anno di corso con riserva, da sciogliere a seguito di positiva verifica del completo recupero delle attività, entro il termine fissato dal Collegio. Qualora le attività non siano state recuperate il Collegio potrà concedere, su istanza dell'interessata/o, un ulteriore periodo di proroga senza oneri per l'Ateneo.  
Durante il congedo obbligatorio per maternità/paternità di cinque mesi l'erogazione dei ratei della borsa di studio verrà sospesa e il termine del triennio di godimento della borsa di studio, così come la durata del corso, verrà differito per la stessa durata dell'astensione obbligatoria per maternità/paternità. Durante il periodo di sospensione facoltativa del corso per maternità/paternità l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.
2. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per i seguenti e comprovati motivi:
  - a) congedo parentale;
  - b) grave e documentata malattia;
  - c) particolari situazioni familiari;
  - d) altri casi previsti dalla legge.La sospensione ha una durata massima di sei mesi anche non consecutivi. Durante la stessa non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente; l'erogazione della borsa riprenderà alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del corso. Il dottorando presenta documentata domanda al Collegio dei docenti il quale delibera in merito alla stessa, ed è disposta con decreto del Rettore. Cessata la sospensione il Collegio dei docenti delibera in merito alla modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.
3. È prevista la proroga del corso di dottorato di ricerca nei seguenti casi:
  - a) per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;



- b) per motivate esigenze scientifiche e per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.
4. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

#### Art. 21 – Decadenza

1. La decadenza dal corso di dottorato di ricerca è deliberata dal Collegio dei docenti e disposta con decreto del Rettore nei seguenti casi:
- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività, come previsto dall'art. 18, comma 7;
  - b) comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con il Codice Etico dell'Università UTIU;
  - c) mancata iscrizione entro i termini previsti;
  - d) mancata presentazione senza giustificato motivo del rinnovo dell'iscrizione all'anno successivo;
  - e) mancato deposito della tesi di dottorato;
  - f) assenza ingiustificata all'esame finale;
  - g) assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi annuali;
  - h) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente art. 19.

### TITOLO VII – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

#### Art. 22 – Redazione della tesi – Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca ("Dott. Ric." o "Ph.D.") è il titolo accademico che viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze e/o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua e corredata da una sintesi in lingua inglese. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del triennio e sulle pubblicazioni prodotte.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ateneo che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere.
4. I valutatori, nominati con decreto rettorale, vengono designati dal Collegio dei docenti almeno due mesi prima della conclusione del ciclo. Entro il termine fissato dal Collegio dei docenti i dottorandi dovranno trasmettere la tesi e i relativi allegati secondo le modalità e le scadenze indicate dall'Ufficio Dottorati.





5. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi i valutatori trasmettono un giudizio analitico scritto proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori è in ogni caso ammessa alla discussione. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e alla Commissione giudicatrice.
6. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro divergenti, il Collegio dei docenti è competente a dirimere il contrasto.
7. Durante il periodo di rinvio il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa o di altra forma di sostegno finanziario e fino all'esame finale, permane lo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture e ai servizi necessari per il completamento della sua attività di ricerca.
8. Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale, potrà autorizzare in accordo con il tutor che la tesi sia resa indisponibile per un periodo non superiore a 36 mesi in relazione ai dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorati in una specifica sezione ad accesso aperto. Resta fermo il deposito della tesi, da parte dell'Ateneo, presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e presso la Biblioteca di Ateneo.

#### Art. 23 – Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste in una discussione pubblica sostenuta dal dottorando davanti alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 24, avente ad oggetto la sua tesi finale, previamente giudicata dai valutatori.
2. In caso di rinvio la discussione pubblica si deve tenere entro due mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
3. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
4. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto a sostenere l'esame finale.
5. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode e in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, l'auspicio di pubblicazione.
6. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma supplement).

#### Art. 24 – Commissione giudicatrice



1. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, sentiti il Coordinatore e il Collegio dei docenti, almeno due mesi prima della fine del ciclo.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul portale di Ateneo.
3. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è composta da tre componenti, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, scelti tra i professori ordinari e i professori associati, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso, che non siano componenti del Collegio dei docenti. Almeno due componenti devono appartenere a università non partecipanti al dottorato. I tutor dei candidati non possono essere nominati componenti della Commissione. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Collegio dei docenti.
4. Non possono far parte della Commissione i valutatori.

#### TITOLO VIII – INTERNAZIONALIZZAZIONE – CO-TUTELA DI TESI

##### Art. 25 – Internazionalizzazione – Co-tutela di tesi

1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha firmato accordi quadro per la promozione di co-tutele di tesi, nell'ambito dei quali l'Ateneo può sottoscrivere convenzioni di cotutela nominative per ogni dottorando interessato. In assenza di accordi l'Università UTIU può stipulare altresì convenzioni di co-tutela con università di paesi diversi.
2. L'Università UTIU stipula accordi bilaterali con università e/o enti esteri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università UTIU e di un docente dell'università e/o ente partecipante. Le proposte presentate dal Collegio dei docenti devono essere approvate dalla Giunta Dottorale e sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.
3. Le convenzioni devono specificare i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
  - a) l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante senza contribuzioni aggiuntive oltre quelle obbligatorie per legge;
  - b) l'università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e comunque garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
  - c) ciascuna università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
  - d) le modalità relative al deposito della tesi di dottorato e la nomina di due relatori di tesi, uno per l'Università UTIU l'altro per l'università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
  - e) il dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi tendenzialmente equivalenti;





- f) il programma di studio e di ricerca da svolgere in entrambe le sedi universitarie;
  - g) le modalità relative all'acquisizione dei CFU corrispondenti all'anno di corso;
  - h) le modalità di svolgimento dell'esame finale che consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due università e composta, in numero pari, da almeno quattro componenti tra cui i due relatori di tesi. La tesi in co-tutela può essere discussa in videoconferenza;
  - i) l'impegno delle due istituzioni a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito a una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;
  - j) la protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni saranno assoggettati alla normativa vigente e garantiti in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
  - k) gli oneri finanziari connessi alla mobilità dei docenti interessati alla co-tutela sono definiti nella convenzione.
4. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Il Collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al secondo anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'università partecipante. Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta dei dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
5. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di co-tutela di tesi, il titolo di Dottore di ricerca viene rilasciato con menzione dell'ateneo convenzionato.
6. L'Università, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europeus" aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di ricerca se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association.  
Tali condizioni prevedono che:
- a) i valutatori dell'elaborato finale di cui all'art. 22, nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione europea e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;
  - b) l'appartenenza ad un'istituzione di un Paese dell'Unione europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un componente della Commissione d'esame;
  - c) la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana;
  - d) la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione europea.
- Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di co-tutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'ateneo convenzionato.

## TITOLO IX – NORME FINALI



Art. 26 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.